

n 012 del 02 FEB. 2010

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladieci il giorno 02 FEB. 2010 del mese di _____ il Direttore Generale adotta la presente deliberazione.

OGGETTO: Recepimento contratto integrativo aziendale 2006/2009 sottoscritto con le OO.SS. e la RSU del personale comparto.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che in sede di incontro del 21 dicembre 2009 della delegazione per la contrattazione integrativa, è stato raggiunto l'accordo sulla proposta di contratto integrativo aziendale 2006/2009 con le OO.SS e la RSU. dell'area del comparto e che nel medesimo incontro è stato sottoscritto l'accordo nel testo depositato in atti presso il competente ufficio relazioni sindacali dell'azienda.

PRECISATO che in data 21/12/2009 con nota n. 2867, l'ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale di cui trattasi è stato trasmesso al Collegio Sindacale dell'Azienda ;

DATO ATTO che il Collegio Sindacale non ha mosso alcun rilievo in merito al CCIA di che trattasi.

DATO ATTO che nell'incontro tenutosi il 29.01.2010 la delegazione per la contrattazione integrativa ha preceduto alla firma definitiva del CCIA 2006/2009 dell'area del comparto nel testo già definito nell'incontro del 21.12.2009 e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto, infine, che con nota n 3375 del 01.02.2010 il CCIA di che trattasi è stato regolarmente trasmesso all'ARAN per come previsto dalla vigente normativa.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO e RECEPIRE** il contratto collettivo integrativo aziendale 2006/2009, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, stipulato con le OO.SS. e la RSU dell'area del comparto in via definitiva in data 29.01.2010.

2. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Amministrativo e al Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, e la successiva pubblicità'.

4. **DI TRASMETTERE** copie del presente atto ai rappresentanti delle OO.SS. e della RSU.

IL Responsabile del procedimento-Dirigente dell'ufficio Relazioni Sindacali:

Dr. Mario Foglia

Il Direttore Amministrativo

Dr. Palmiro Vulcano

Il Direttore Sanitario

Dr. Bonaventura Cretella

Il Direttore Generale

Dr. Vincenzo Domenico Scuteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 02 FEB. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 07 ed ivi vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 02 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento

Dr. Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Mancuso)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
(quadriennio 2006/2009 personale del comparto)

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2010 alle ore 12,00 presso la sede della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, dato atto che l'ipotesi contrattuale siglata tra le parti in data 21 dicembre 2009 è stata esaminata senza rilievi da parte del Collegio Sindacale nella seduta del 25 gennaio 2010, ha avuto luogo l'incontro per la stipula definitiva del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale relativo al quadriennio 2006-2009 del personale del Comparto Sanità tra le parti sotto indicate:

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Il Presidente della delegazione di parte pubblica

Dr. Giuseppe Fratto

I Componenti della delegazione di parte pubblica

Avv. Francesco Masciari

Dr. Giuseppe Fico

Rag. Angelo Guzzetti

Dr. Mario Foglia

Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e RSU

Scicchitano Salvatore CGIL FP

De Tommaso Giulio CISL FPS

Greco Pasquale UIL FPL

Sarcone Francesco FIALS

Marullo Vincenzo FSI

Giglio Raffaele Nursing Up

Foresta Luigi RSU

PREMESSA

Il presente contratto integrativo aziendale, sottoscritto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dalla legislazione successiva, nonché del CCNL 7/4/1999 e successivi, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell'area del comparto, dipendente dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone..

Le materia oggetto del presente contratto integrativo aziendale (di seguito denominato CCIA) sono quelle espressamente indicate dal CCNL.

Il CCIA entra in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del testo definitivo dell'intesa concordata tra le parti, salvo eventuali rilievi ai sensi dell'articolo 48 c. 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 da parte del Collegio Sindacale.

Art. 1

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Il presente CCIA, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2006/2009 del Comparto Sanità, si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'area del comparto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione definitiva.

Il presente CCIA concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 sia per la parte normativa che per la parte economica.

L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dei lavoratori da parte dell'Azienda con idonei mezzi di informazione, in modo da garantire la più ampia diffusione.

Il presente CCIA conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo CCIA.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è demandato al Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni dalla conclusione della trattativa, trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto.

Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

L'azienda si impegna a dare ampia ed adeguata pubblicizzazione a tutto il personale dipendente del presente CCIA, anche tramite la pubblicazione del documento sul sito internet aziendale.

Art. 2

Servizi pubblici essenziali

In caso di sciopero, sono garantiti i servizi pubblici essenziali, in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia pertanto al riguardo si conferma quanto già stabilito all'articolo 2 del CCIA 2002-2005.

Art. 3

Relazioni sindacali

Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Azienda e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 6, 7, 7bis, 8, 9, e 42 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

Al riguardo è confermato quanto già stabilito all'articolo 3 del CCIA 2002-2005. Analogamente è confermato quanto stabilito all'articolo 4 del CCIA 2002-2005 in materia di contrattazione collettiva integrativa, informazione, concertazione e consultazione.

In materia di permessi sindacali si applica quanto al riguardo previsto dal CCNQ 3 agosto 2004, dal CCNQ 26 settembre 2008 per come modificato dal CCNQ del 9 ottobre 2009.

Art. 4
Comitati Paritetici

Si confermano i Comitati Paritetici già previsti all'articolo 5 del CCIA 2002-2005, la loro composizione, le attività, i compiti ed le iniziative sono quelli stabiliti dalla normativa contrattuale nazionale. I su detti Comitati saranno istituiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente CCIA anche in considerazione che gli stessi allo stato non risultano compiutamente istituiti.

Art. 5
Rapporto di lavoro e norme disciplinari

Le parti concordano di richiamare al riguardo quanto stabilito nel Titolo IV, Capo I, art. 10,11,12,13,14,15 e 16 del CCNL quadriennio 2002-2005 che qui si intendono integralmente riportati e che restano in vigore ove non disapplicate o sostituite dal CCNL 2006-2009.

Art. 6
Mobilità del personale

In materia di mobilità sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 6 del CCIA 2002-2005 a cui si rimanda.

Le stesse sono integrate o sostituite per come previsto all'articolo 3, comma 1, del CCNL 2006-2009 secondo biennio economico 2008-2009.

Art. 7
Aggiornamento professionale

In materia di aggiornamento professionale sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 7 del CCIA 2002-2005 a cui si rimanda.

Art. 8
Politiche di sviluppo e gestione del personale

In attuazione delle disposizioni di cui al CCNL ed al fine di continuare a favorire il processo di riordino e riorganizzazione dell'azienda, già avviato sin dal quadriennio 1994/1997, incrementato nel quadriennio 1998-2001 con la nuova classificazione del personale ed nel quadriennio 2002-2005 con l'attuazione delle disposizioni al riguardo indicate all'articolo 8 del CCIA 2002-2005, le parti concordano nel continuare ad incentivare il percorso di valorizzazione e riqualificazione professionale del personale per il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nei relativi fondi contrattuali di cui al Capo II, articoli 8, 9 e 10 del CCNL e specificamente indicate all'articolo 9 del presente CCIA.

Per come espressamente previsto dall'articolo 3 del CCNL 2006-2009 ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 35 del CCNL 7.4.1999, dalla data di entrata in vigore del CCNL, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi; la presente disciplina trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del CCNL 10 aprile 2008.

Per come espressamente previsto dall'articolo 4 del CCNL 2006-2009, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del CCNL 10 aprile 2008, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del

CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento, rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui sopra.

Art. 9 Fondi Contrattuali

In applicazione delle disposizioni al riguardo contenute nel CCNL del 10 aprile 2008 primo biennio 2006-2007 e del CCNL del 31 luglio 2009, secondo biennio 2008-2009, le parti, dopo ampio esame e confronto, convengono di definire le risorse finanziarie, relative al quadriennio 2006-2009 dei fondi contrattuali aziendali così per come indicate nelle apposite specifiche determine dirigenziali allegate al presente CCIA per costituirne parte integrante e sostanziale.

Più specificatamente i fondi di cui trattasi sono determinati per come qui di seguito riportato:

1. Fondo art. 8 CCNL 10 aprile 2008 e art. 7 CCNL 31 luglio 2009

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno.

Anno 2006 : € 2.880.032 (determina dirigenziale n. 1343/21.12.2006 Dip. Area Amm.va)

Anno 2007 : € 2.880.032 (determina dirigenziale n. 525/23.04.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2008 : € 2.421.369 (determina dirigenziale n. 877/30.06.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2009: € 2.421.369 (determina dirigenziale n. 13/12.01.2009 Dip. Area Amm.va)

2. Fondo art. 9 CCNL 10 aprile 2008 e art. 8 CCNL 31 luglio 2009

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Anno 2006 : € 737.085 (determina dirigenziale n. 1015/ 17.7.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2007 : € 1.126.598 (determina dirigenziale n. 1016/17.7.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2008 : € 1.077.698 (determina dirigenziale n. 1682/7.12.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2009 : € 1.077.698 (determina dirigenziale n. 1641/17.12.2009 Dip. Area Amm.va)

3. Fondo art. 10 CCNL 10 aprile 2008 e art. 9 CCNL 31 luglio 2009

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Anno 2006 : € 4.377.372 (determina dirigenziale n. 0208/16.02.2009 Dip. Area Amm.va)

Anno 2007 : € 4.436.032 (determina dirigenziale n. 0209/16.2.2009 Dip. Area Amm.va)

Anno 2008 : € 4.590.632 (determina dirigenziale n. 1598/2.12.2009 Dip. Area Amm.va)

Anno 2009 : € 4.724.939 (determina dirigenziale n. 1599/2.12.2009 Dip. Area Amm.va)

Art. 10
Utilizzo Fondi e relativi residui non spesi

1. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno.

- Le parti danno atto che le risorse del fondo, determinate annualmente per come indicato al punto 1 del precedente articolo 9 del presente CCIA, sono stati interamente utilizzati per le finalità stabilite dal CCNL e rendicontati a consuntivo così per come illustrato nell'apposita tabella redatta dal competente Ufficio Personale acquisita agli atti istruttori per il CCIA 2006-2009 - Tabella residui fondo art. 8 CCNL 2006-2009-.

Le parti, quindi, danno atto che, così per come risulta dalla citata tabella, non risultano residui non spesi del fondo ex articolo 8 del CCNL per il quadriennio 2006-2009.

2. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

- Le parti danno atto che l'istituto della produttività è finalizzato al miglioramento dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi annualmente stabiliti dall'Azienda nei piani annuali delle attività aziendali e che per il quadriennio 2006/2009 gli obiettivi aziendali cui correlare l'istituto della produttività sono stati stabiliti così per come indicati nei piani di attività aziendale relativi agli anni 2006-2007-2008 e 2009 adottati, rispettivamente, con deliberazione del Direttore Generale n. 84/2006, n. 66/2007, n. 11/2008 e n. 73/2009 che qui si intendono integralmente richiamati e confermati.
- Le parti, inoltre, danno atto che le risorse del fondo di cui all'articolo 9 del CCNL 2006-2009, determinate annualmente per come indicato al punto 2. del precedente articolo 9 del presente CCIA, sono stati utilizzati, limitatamente alla sola misura degli acconti mensili già stabiliti dal CCIA 1998-2001 per come modificati con il CCIA 2002-2005 e pertanto a consuntivo di ciascuno degli anni 2006/2009, così per come risulta dalla tabella redatta dal competente Ufficio Personale allegata al presente CCIA, il fondo presenta residui non spesi significativamente rilevanti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili nel medesimo fondo.
- Si confermano, pertanto, per il quadriennio 2006-2009, le modalità di utilizzo del fondo già stabilite dall'articolo 10 del CCIA 2002-2005.
- Limitatamente ai residui non spesi degli anni 2006, 2007 e 2008, compatibilmente con le disponibilità di cassa l'azienda si impegna a corrispondere gli acconti nella misura già stabilita dal CCIA 2002-2005 secondo le seguenti modalità:
 - acconto anno 2006 con gli stipendi di gennaio 2010
 - acconto anno 2007 con gli stipendi di febbraio 2010
 - acconto anno 2008 con gli stipendi di marzo 2010
 - gli acconti 2009 sono già stati corrisposti.
- Il conguaglio attivo o passivo sugli acconti percepiti nonché sulla restante quota del 15% dovrà avvenire entro il termine massimo del 31.12.2010.

3. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

- Le parti danno atto che le risorse del fondo di cui all'articolo 10 del CCNL 2006-2009, determinate annualmente per come indicato al punto 3. del precedente articolo 9 del presente CCIA, sono stati utilizzati per le finalità stabilite dal CCNL tenuto conto di quanto al riguardo già stabilito dal CCIA 1998-2001 e dal CCIA 2002-2005 e pertanto a consuntivo di ciascuno degli anni 2006/2009, così per come risulta dalla tabella redatta dal competente Ufficio Personale allegata al

presente CCIA, il fondo presenta residui non spesi rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili nel medesimo fondo.

- Limitatamente ai residui non spesi e nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili le parti concordano di destinare le stesse per come di seguito specificato:

a) € 908.880,00 per assicurare la progressione economica orizzontale stabilita dall'articolo 3 del CCNL 2006-2009 per tutti i dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

b) € 217.376,00 per assicurare progressioni verticali nel limite pari al 20% del personale in servizio al 1.1.2009 in ciascuna categoria per come di seguito riportato:

- da cat. A a cat. B 16 unità
- da cat. B a cat. Bs 28 unità
- da cat. B a cat. C 28 unità
- da cat. Bs a cat. C 24 unità
- da cat. C a cat. D 24 unità

Totale 120 unità

c) l'attribuzione delle fasce economiche di cui al precedente punto 1 sono attribuite previa selezione valutando la permanenza nella fascia retributiva in godimento e a parità, l'anzianità complessiva di servizio presso l'azienda; le progressioni verticali di cui al punto 2 sono attribuite previa selezione e secondo le procedure ed i criteri già definiti dal precedente CCIA 1998/2001 che vengono integralmente confermati.

d) In caso di attribuzione di progressione economica verticale la stessa è da intendersi assorbente della fascia economica attribuita in attuazione del presente CCIA.

e) Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 4 sono sin d'ora destinate per ulteriori progressioni verticali da definirsi con specifico successivo accordo tra le parti.

Art. 11

Organizzazione del lavoro, orario di lavoro e mensa

In materia di organizzazione del lavoro, di orario di lavoro e servizio di mensa si conferma quanto al riguardo già stabilito all'articolo 11 del CCIA 2002-2005 con le seguenti specificazioni ed integrazioni:

- dalla data di entrata in vigore del CCNL 10 aprile 2008, in materia di orario di lavoro valgono le nuove disposizioni di cui all'articolo 5 dello stesso CCNL.
- dalla data di entrata in vigore del CCNL 31 luglio 2009, secondo biennio economico 2008-2009, in materia di mensa valgono le nuove disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo CCNL.
- Dalla data di entrata in vigore del presente CCIA è abrogato il capoverso 9 del comma 5 dell'articolo 11 del CCIA 2002-2005.

Le parti, inoltre, in materia di organizzazione del lavoro, orario di lavoro e mensa, concordano di adottare congiuntamente, entro 30 giorni dalla stipula definitiva del presente CCIA, uno o più regolamenti. Nei medesimi regolamenti sarà inoltre definita la materia relativa al riposo compensativo per le giornate festive lavorate nonché quella relativa alle mansioni superiori.

Art. 12

Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare

Al riguardo si dà atto delle modifiche ed delle integrazioni introdotte dall'articolo 6 del CCNL 2006-2009 che qui si intendono integralmente ripetute e confermate quale parte integrante e sostanziale del presente CCIA.

Art. 13
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCIA, si applica la vigente normativa nazionale e regionale nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità.

Il presente Contratto viene inviato, ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L. 19/04/2004, al Collegio Sindacale.

Le parti si impegnano a correggere, entro 30 giorni dall'approvazione eventuali errori od omissioni materiali.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 1

Le O.S. UIL ha espresso la dichiarazione a verbale n. 1 che si allega in originale.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 2

La O.S. UIL ha espresso la dichiarazione a verbale n. 2 che si allega in originale.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 3

Le OO.SS. CGIL e NURSING UP hanno espresso la dichiarazione a verbale n. 3 che si allega in originale.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 4

La O.S. UIL ha espresso la dichiarazione a verbale n. 4 che si allega in originale.

ALLEGATI
CCIA 2006-2009

FONDI AZIENDALI

FONDO articolo 9 CCNL 10 aprile 2008 e art. 8 CCNL 31 luglio 2009

ANNO	FONDO	SPESO	RESIDUO
ANNO 2006	737.085,90	179.696,46	557.389,44
ANNO 2007	1.126.598,25	158.492,94	968.105,31
ANNO 2008	1.077.698,63	140.309,16	937.389,47
ANNO 2009	1.077.698,63	901.891,99	175.806,64

FONDO articolo 10 CCNL 10 aprile 2008 e art. 9 CCNL 31 luglio 2009

ANNO	FONDO	SPESO	RESIDUO
ANNO 2006	4.377.372,38	3.969.298,80	408.073,58
ANNO 2007	4.436.032,63	3.540.469,34	895.563,29
ANNO 2008	4.590.632,67	3.352.465,94	1.238.166,73
ANNO 2009	4.724.939,47	3.598.683,39	1.126.256,08

DICHIARAZIONI A VERBALE

Le denunce di 00.55 in primo luogo
 adduzione dei fondi, fanno rilevare che:
 Il fondo delle produzioni va rimpinguato
 negli anni 2004-05-06-07-08-09 delle
 risorse della Porzione Organizzativa non spesa
 per quegli anni con come normale degli ord.

- 33 comma 7 CCNL 1998/2001,
- 30 comma 5 CCNL 2002/2005
- 9 comma 2 CCNL 2006/2009

Cgil *[signature]*

U.I.L. *[signature]* RSU *[signature]*

he U.I.L. riduca ancora che in riferimento
 al paragrafo D → D5 non si debba applicare l'art. 19
 comma 1 lettera b CCNL 2002/2005, e pertanto,
 il fatto di cui all'art. 10 CCNL 2006-2009 resta
 rimpinguato delle risorse che sono state ridotte
 in riferimento di cui all'articolo sopra menzionato
 modo.

U.I.L. *[signature]*

LA Cgil in DATA
 21-12-09
 DATA FIRMA
 DATA DICHIARAZIONE H2: 2

LA RSU in DATA DICHIARAZIONE
 21-12-09
 DATA FIRMA
 DATA DICHIARAZIONE H2

Werkzeugen & Maschinen

Le schéma D.S. N22mg VP

in merito all'art. 9, elasto che
l'Industria St. Disegno Range
elapite una sola al present
di SPDC, due anni ed present
in forma di D.S.R., con
nelle prospettive i CSR support
sul territorio

CAIL
Fischer

Waiting up
after school

Crotona 17/10/03

DICHIARAZIONE A VERBALE ART 10 C.C.I.A. 2006\2009

La UIL, ~~come già verbalizzato nella dichiarazione a verbale all'art. 9~~, ribadisce che parte delle somme preventivate per il pagamento delle Posizioni Organizzative, negli anni precedenti non spesi, vanno utilizzati comr da CCNL; e nello specifico questi residui dovranno essere utilizzati prevalentemente per il pagamento di progetti che mirano a migliorare l'assistenza diretta sull'ammalato.

A riguardo al punto 3, invece, alla somma già individuata va sommata anche le risorse derivanti dall'erronea applicazione relativa alla copertura economica per i passaggi da D \Rightarrow DS.

Pertanto riformulata l'esatta consistenza del fondo e detratte le somme di cui ai punti sub 1 -2 comma 3 art. 10, le sicure somme residue dovranno essere utilizzate per altre verticalizzazioni, assicurando prevalentemente quelle di categorie più bassa.

Si aggiunge, infine, che tutte le verticalizzazioni dovranno essere individuate per aree (sanitaria, tecnica, amministrativa), e che i vincitori di tale selezioni avranno l'obbligo, eventualmente, di rientrare nella stessa funzione relativa all'inquadramento giuridico.

UIL
